

**"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ
COMUNALE ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 1
E DEI BENI MOBILI "**



INDICE

TITOLO I - CONCESSIONE LOCALI

| | |
|---|--------|
| Articolo 1 - Disciplina regolamentare | pag. 3 |
| Articolo 2 - Soggetti beneficiari | pag. 3 |
| Articolo 3 - Tipi di concessione | pag. 3 |
| Articolo 4 – Criteri generali di concessione | pag. 4 |
| Articolo 5 - Concessioni gratuite | pag. 4 |
| Articolo 6 - Concessioni onerose | pag. 5 |
| Articolo 7 - Richiesta per la concessione di locali | pag. 6 |
| Articolo 8 - Procedure e termini per il rilascio delle concessioni | pag. 6 |
| Articolo 9 - Ordine di priorità nei casi di concessione di breve periodo | pag. 7 |
| Articolo 10 – Locali oggetto di concessione – Pubblicazione elenco locali | pag. 7 |
| Articolo 11 - Responsabilità dei concessionari di locali | pag. 8 |
| Articolo 12 - Revoca e sospensione della concessione | pag. 8 |

TITOLO II - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO BENI MOBILI

| | |
|---|---------|
| Articolo 13 – Disciplina regolamentare | pag. 10 |
| Articolo 14 – Criteri di concessione | pag. 10 |
| Articolo 15 – Attrezzature | pag. 10 |
| Articolo 16 – Procedura per il rilascio della concessione | pag. 11 |
| Articolo 17 – Tariffe e modalità di pagamento | pag. 11 |
| Articolo 18 – Danni e ammanchi | pag. 11 |
| Articolo 19 – Responsabilità dei concessionari | pag. 12 |
| Articolo 20 – Ritiro e restituzione | pag. 12 |
| Articolo 21 – Disposizioni finali e norma di rinvio | pag. 12 |

TITOLO I - CONCESSIONE LOCALI

Articolo 1 – Disciplina regolamentare

Il presente Titolo disciplina criteri e modalità per la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà civica assegnati alla Circoscrizione 1 (di seguito definiti "locali circoscrizionali") in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Comunale n. 186 "Regolamento per la Concessione di locali da parte delle Circoscrizioni", nel rispetto dei principi in esso contenuti e in armonia con gli altri Regolamenti Comunali vigenti.

La concessione in uso temporaneo di locali circoscrizionali ha lo scopo non solo di favorire la partecipazione e l'aggregazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività rientranti nei fini istituzionali del Comune ma anche di valorizzare, così come previsto dall'art. 10 dello Statuto della Città di Torino, le libere forme associative di cittadini, di residenti, di utenti e di volontariato senza fini di lucro.

Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per l'attività compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale.

Non è oggetto del presente Regolamento la concessione di locali per un periodo superiore ad un anno essendo tali concessioni di competenza della Divisione Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare e le cui modalità di rilascio sono disciplinate dal vigente Regolamento Comunale n. 214 "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni".

Non è, altresì, prevista la concessione permanente né a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

L'uso dei locali circoscrizionali è concesso a gruppi, associazioni, enti pubblici o privati senza fini di lucro, sindacati, scuole di ogni ordine e grado per svolgere attività rientranti nei fini istituzionali della Città e della Circoscrizione al fine di favorire, così come indicato all'art. 10 dello Statuto comunale, l'attività degli enti, delle libere forme associative e delle associazioni di volontariato e agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita della Circoscrizione e della Città.

Articolo 3 - Tipi di concessione

Le concessioni in uso dei locali di cui al presente regolamento possono essere:

1. di breve periodo;
2. ricorrenti;
3. continuative.

Sono concessioni di breve periodo quelle che non superano la durata di tre giorni consecutivi. Questo tipo concessioni possono essere rilasciate per lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari, manifestazioni culturali, ricreative o di tempo libero.

Sono concessioni ricorrenti quelle che consentono di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato non superiore a tre mesi, dopodiché l'istanza va ripresentata.

Sono concessioni continuative quelle che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa per un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi e non superiore ad un anno.

Le concessioni di cui ai punti 1 e 2 non possono essere rilasciate allo stesso soggetto prima che sia decorso un mese dal rilascio dell'ultima concessione.

Articolo 4 - Criteri generali di concessione

L'utilizzo dei locali circoscrizionali da parte dei soggetti di cui al precedente art. 2 è concesso secondo le norme del presente Regolamento previa valutazione delle finalità dell'attività per la quale sono richiesti e della compatibilità dell'attività stessa con le caratteristiche dei locali medesimi.

I locali circoscrizionali sono concessi prioritariamente secondo i seguenti criteri:

1. a soggetti che realizzano iniziative e/o attività previste dalle deliberazioni di indirizzo approvate dal Consiglio Circoscrizionale;
2. a soggetti che realizzano attività sociali, con progetti che coinvolgono in particolar modo persone disabili, giovani, bambini, anziani e categorie sociali particolarmente a rischio;
3. a soggetti che svolgano stabilmente le loro attività sul territorio circoscrizionale;
4. a soggetti che svolgano iniziative aperte ai cittadini della Circoscrizione 1 pur non essendo stabilmente presenti sul territorio circoscrizionale.
5. a soggetti che abbiano sede sul territorio circoscrizionale.

I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale o privata.

E' in ogni caso esclusa la possibilità, per i soggetti concessionari, di fissare la sede presso il locale concesso e di depositarvi materiali e suppellettili dei medesimi, salvo si tratti di attività organizzata per conto della Circoscrizione. In tal caso l'autorizzazione, data per iscritto, avrà la durata dell'attività oggetto della concessione e non dovrà ridurre in alcun modo la possibilità di utilizzo degli spazi da parte di altri concessionari.

L'uso dei locali non potrà essere ceduto a terzi neanche temporaneamente.

Articolo 5 - Concessioni gratuite

Le concessioni di breve periodo dei locali, nel rispetto dei criteri del precedente articolo 4, sono di norma gratuite quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- a) la pulizia del locale concesso venga assicurata dal concessionario;
- b) non siano necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario per consentire le riunioni o le attività previste;
- c) l'occupazione dei locali non superi la durata di un giorno;
- d) si tratti di soggetti che realizzano iniziative e/o attività previste dalle deliberazioni di indirizzo approvate dal Consiglio Circoscrizionale;
- e) si tratti di gruppi, enti, associazioni senza fini di lucro che promuovono attività socialmente rilevanti svolte prevalentemente nella Circoscrizione 1;
- f) si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperte alla libera partecipazione dei cittadini

E' fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione gratuita, attività che rientrino tra quelle contemplate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 31/12/1983, che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.

Le concessioni ricorrenti e continuative dei locali, nel rispetto dei criteri del precedente articolo 4, sono eccezionalmente gratuite quando, oltre al rispetto delle precedenti condizioni a), b), c), d), e) ed f) relative alle concessioni di breve periodo, si tratti:

- g) di soggetti che realizzano iniziative e/o attività previste dalle deliberazioni di indirizzo approvate dal Consiglio Circostrizionale;
- h) di progetti circostrizionali realizzati da gruppi, enti, associazioni riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione, rivolti alla popolazione residente nella Circostrizione, ed appartenente alle fasce deboli e/o a rischio, contemplate nella vigente legislazione;
- i) di progetti culturali, sportivi e ricreativi che rientrino nelle competenze delle Circostrizioni anche se realizzati a mezzo di gruppi, enti, associazioni (detti progetti sono fatti propri dalla Circostrizione e sono deliberati dal Consiglio circostrizionale ove occorra con allegata convenzione);
- j) di progetti proposti da gruppi, enti e associazioni ritenuti meritevoli di particolare interesse circostrizionale e riconosciuti dal Consiglio Circostrizionale a mezzo di apposito atto deliberativo approvante specifica convenzione.

La suddetta convenzione dovrà precisare:

- l'uso esclusivo dei locali per il progetto deliberato;
- la quantificazione del beneficio economico relativo ai locali concessi, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 22 della Legge 412/91 e successive modificazioni, nonché l'eventuale concessione di beni mobili oggetto di specifico verbale di consegna e restituzione, redatto in contraddittorio con il concessionario.

Nel caso di concessioni continuative a titolo gratuito le cui attività si svolgono oltre le 17,30, negli stabili circostrizionali dove, per particolari motivi di sicurezza, è inserito un sistema di antifurto elettronico, l'apertura e la chiusura del centro sarà a carico del soggetto aggiudicatario del servizio di sorveglianza e il relativo costo sarà a carico del concessionario dei locali.

Articolo 6 - Concessioni onerose

Al di fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 5, le concessioni hanno carattere oneroso ed è previsto un rimborso spese orario a carico del concessionario.

I rimborsi spese orarie sono fissati dal Consiglio Comunale nel vigente Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circostrizione .

I rimborsi spese orari, di cui al precedente comma 2, sono annualmente incrementati, così come prevede il succitato Regolamento, in base all'indice annuale dell'ISTAT con arrotondamento al decimo di Euro superiore. L'aumento entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo previa adozione della relativa determinazione dirigenziale.

Tali importi sono riportati nella tabella allegata "Importi orari" (**Allegato A**) in cui viene inoltre specificato che per gli stabili circostrizionali in cui, per particolari motivi di sicurezza, è inserito un sistema di antifurto elettronico, qualora le attività si protraggano oltre le 17,30 la chiusura del centro sarà a carico del soggetto aggiudicatario del servizio di sorveglianza. In questo caso le spese saranno direttamente fatturate a carico del soggetto concessionario.

Infine particolari concessioni che prevedono l'assunzione in carico all'Amministrazione, delle spese per la fornitura di energia elettrica o acqua potabile o all'assunzione di oneri connessi (per es. installazione di contatori, suddivisione degli impianti ecc.) potranno essere autorizzate solo in casi eccezionali e debitamente motivati e secondo le modalità individuate dall'Amministrazione.

Il corrispettivo è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei locali concessi.

In caso di mancato utilizzo del locale per cause non riconducibili al concessionario, la Circostrizione provvederà, entro un limite temporale di tre mesi, con successive concessioni a coprire l'importo versato. Se comunque non risulta possibile procedere in tal senso, la

Circoscrizione effettuerà il rimborso del corrispettivo versato adottando apposita determina dirigenziale ai fini della restituzione della somma.

Il corrispettivo dovuto deve essere versato anticipatamente al Cassiere della Circoscrizione il quale rilascerà regolare ricevuta e riverserà gli incassi presso la Tesoreria comunale.

Articolo 7 - Richiesta per la concessione di locali

Le autorizzazioni vengono rilasciate esclusivamente a persone fisiche per conto e nel nome del gruppo, ente o associazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento che, per ottenere la concessione in uso, sono tenuti a presentare apposita richiesta in carta semplice indirizzata al Presidente della Circoscrizione.

Nella suddetta richiesta (**Allegato B**), devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) le generalità e codice fiscale del richiedente che in caso di Enti o Associazioni dovrà essere il Presidente o il Legale Rappresentante;
- b) la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale del soggetto giuridico;
- c) l'indicazione dei locali per i quali si intende chiedere la concessione;
- d) l'indicazione del/dei giorno/i, del/dei mese/i e dell'orario in cui si prevede l'utilizzo del/i locale/i;
- e) il carattere della manifestazione, riunione e attività che si intende svolgere specificando se essa sia sostenuta con il patrocinio e/o un contributo del Comune/della Circoscrizione;
- f) che il gruppo, ente o associazione non persegue fini di lucro;
- g) la dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente Regolamento;
- h) la dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si assume la responsabilità civile, penale e patrimoniale per gli eventuali danni arrecati che possono derivare a persone o cose, limitatamente all'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso, a dotarsi di idonea copertura assicurativa esonerando, al tempo stesso, la Circoscrizione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- i) l'assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato concesso il locale;
- j) la dichiarazione di responsabilità e l'impegno a rifondere la Circoscrizione in caso di sottrazioni, danni, deterioramenti dei locali e delle attrezzature messe a disposizione;
- k) l'impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti.

Alla richiesta occorre allegare copia dello Statuto e dell'atto costitutivo oppure, se tale documentazione fosse già agli atti presso la Circoscrizione, una dichiarazione in tal senso. È inoltre necessario, ogni qualvolta vengano modificate le cariche sociali dall'Associazione, depositare presso la Circoscrizione copia del verbale di assemblea.

Articolo 8 - Procedure e termini per il rilascio delle concessioni

La competenza per il rilascio delle concessioni di breve periodo e ricorrenti, sia gratuite che onerose, spetta al Direttore della Circoscrizione che - nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 - provvede previa comunicazione alla Giunta Circoscrizionale e alla verifica della disponibilità del locale richiesto.

Il rilascio delle concessioni continuative, sia gratuite che onerose, spetta al Direttore a seguito di provvedimento del Consiglio Circoscrizionale

L'istanza deve pervenire di norma:

- per le concessioni di breve periodo e ricorrenti: almeno 20 giorni lavorativi prima della data di utilizzo del locale

- per le concessioni continuative: almeno 60 giorni lavorativi prima della data di utilizzo del locale.

Per quanto concerne le concessioni gratuite e quelle continuative, all'istanza dovrà essere allegato un progetto contenente tutti gli elementi utili ad individuare la tipologia dell'attività da svolgere, le finalità e i destinatari.

Chi ha già usufruito delle predette concessioni, inoltre, dovrà allegare una relazione dell'attività precedentemente svolta.

Il primo giorno lavorativo antecedente l'inizio della concessione, il concessionario dovrà recarsi presso l'Ufficio Patrimonio della Circoscrizione per il ritiro delle chiavi e del provvedimento di concessione nonché per la sottoscrizione del verbale di consegna.

Il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a restituire le chiavi all'Ufficio sopra indicato.

Articolo 9 - Ordine di priorità nei casi di concessione di breve periodo

Nel caso di concomitanza di presentazione dell'istanza di concessione di breve periodo per lo stesso locale si procederà al controllo dei criteri di cui al precedente art. 4 e, a parità di condizioni, beneficerà della concessione chi ha presentato per primo l'istanza. Fa fede, in quest'ultimo caso, la data ed il numero di protocollo.

La Circoscrizione può proporre ai richiedenti lo spostamento della data della manifestazione oppure, in alternativa, la concessione di un locale diverso da quello richiesto.

Articolo 10 - Locali oggetto di concessione - Pubblicazione elenco locali

Sono oggetto di concessione tutti i locali indicati nell'allegato "Elenco Immobili Circoscrizionali disponibili per concessione" (**Allegato C**), che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Tale Elenco può essere modificato e/o integrato all'occorrenza con provvedimento dirigenziale, previa comunicazione alla Giunta circoscrizionale.

L'elenco deve essere pubblicato sul sito web circoscrizionale e tempestivamente aggiornato.

In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali o degli arredi, l'Amministrazione provvederà a stendere apposito verbale di contestazione di addebito e a notificarlo agli interessati, con adozione di tutti gli atti necessari al risarcimento dei danni.

Nel caso di locali che sono oggetto di più concessioni, per giorni o orari diversi, ma riguardanti lo stesso periodo, nel verbale di consegna dovrà essere riportata la dicitura della responsabilità in solido di tutti i concessionari, salvo che non venga individuata in modo incontestabile la responsabilità di un concessionario.

Articolo 11- Responsabilità dei concessionari di locali

Il Concessionario dei locali nel sottoscrivere il "verbale di consegna" dovrà garantire che siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) che nei locali in concessione si svolgeranno esclusivamente attività previste e consentite dal presente Regolamento e comunque nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente;
- b) non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare e di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui si sono avuti;
- c) non arrecare in alcun modo molestia alle attività della Circoscrizione o ad altre attività ivi ospitate;

- d) permettere, a chiunque sia interessato, l'accesso al locale durante il periodo di utilizzo richiesto;
- e) non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali;
- f) non apporre all'interno alcun avviso, cartello, manifesto od altro materiale pubblicitario senza la preventiva autorizzazione della Circoscrizione;
- g) assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle previste nella concessione;
- h) custodire sotto la propria responsabilità il locale e gli arredi avuti in uso;
- i) garantire al termine delle attività la pulizia dei locali e dei servizi igienici, da effettuarsi con proprio materiale;
- j) assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare la Città da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all'uso dei locali in concessione;
- k) garantire che nei locali si svolgano esclusivamente le attività per cui non è richiesta la verifica tecnica preventiva della Commissione Provinciale Vigilanza (come previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S. e dai Regolamenti di cui all'art. 84 del T.U.L.P.S.);
- l) che in caso di sottrazione di beni mobili il concessionario sarà tenuto a risarcire la Città corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni della Città contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia, alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa alla Circoscrizione;
- m) che non potrà essere consentito ad altri il godimento di locali avuti in concessione senza il consenso della Circoscrizione;
- n) che la Circoscrizione non risponderà delle cose eventualmente lasciate nelle sale né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre o esposizioni.

Relativamente a eventuali beni consistenti in attrezzature e strumentazioni tecniche in dotazione ai locali circoscrizionali, la concessione dei locali include automaticamente anche tali beni, constatati da apposito verbale. Il Concessionario risponde dei danni eventualmente arrecati ai locali, e/o ai beni causati dall'uso improprio delle predette attrezzature. Qualora tali danni siano provocati da vandalismo o incuria e/o siano riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, saranno applicate le misure previste dal successivo articolo del presente Regolamento.

Articolo 12 - Revoca e sospensione della concessione

La concessione può essere revocata con provvedimento motivato del Direttore, nei seguenti casi:

- A. inosservanza anche di una sola delle condizioni previste all'art. 11 del presente regolamento;
- B. qualora i locali siano utilizzati in modo difforme dalla concessione

La concessione può essere sospesa o revocata in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concessionari, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali

Il provvedimento di sospensione o di revoca dovrà essere comunicato dalla Circoscrizione con un preavviso di almeno tre giorni. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza di situazioni imprevedibili ed urgenti.

Il soggetto destinatario della revoca di cui ai casi A. e B. non potrà presentare nuove istanze di concessione locali nell'anno successivo alla revoca stessa.

In caso di recidiva, il Consiglio di Circoscrizione può deliberare l'esclusione, a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di locali per l'inadempiente.



TITOLO II – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO BENI MOBILI

Articolo 13 – Disciplina regolamentare

Il presente Titolo disciplina la concessione in uso temporaneo dei beni mobili (di seguito definiti attrezzature varie) della Circoscrizione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto della Città di Torino e dall'art. 85 del Regolamento di Contabilità.

Articolo 14 – Criteri di concessione

La concessione in uso temporaneo delle attrezzature è prioritariamente riservata alle manifestazioni:

- a) deliberate dalla Circoscrizione;
- b) promosse e/o gestite direttamente o indirettamente dalla Circoscrizione, dalle altre Circoscrizioni o dalla Città;
- c) promosse e gestite da altri Enti pubblici e scuole di ogni ordine e grado;
- d) promosse e gestite da Enti, Associazioni e Comitati che non perseguono scopi di lucro

La concessione del materiale a soggetti diversi da quelli su indicati, con applicazione della tariffa intera, è possibile solo in via eccezionale e subordinatamente alla programmazione delle necessità di cui ai punti a), b) e c),

Costituirà carattere preferenziale per la concessione che la sede del richiedente sia nella Circoscrizione I.

In caso di più domande delle stesse attrezzature nello stesso periodo, fatte salve le priorità di cui al presente articolo, la concessione è rilasciata al richiedente che per primo ha presentato la domanda. Fa fede in questo caso il numero e la data di protocollo.

La concessione è subordinata alla disponibilità di magazzino della Circoscrizione e non potrà in ogni caso superare i 15 giorni consecutivi, salvo casi eccezionali valutati di volta in volta dal Direttore della Circoscrizione.

E' fatta salva la facoltà del Direttore della Circoscrizione, per esigenze circoscrizionali, di interrompere in qualsiasi momento la concessione rilasciata comunicandolo ai concessionari con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni.

In presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo del materiale da parte dei concessionari, il provvedimento potrà avere efficacia immediata.

Articolo 15 – Attrezzature

Le attrezzature oggetto del presente regolamento sono indicate nella tabella di cui al successivo art. 17, che ne costituisce parte integrante.

Altro materiale inventariato dalla Circoscrizione e non indicato in tabella potrà essere oggetto di concessione straordinaria, sentito il Presidente di Circoscrizione.

Articolo 16 – Procedura per il rilascio della concessione

Le richieste dovranno pervenire alla Circostrizione 1 – Ufficio Patrimonio, precisando i tipi e le qualità delle attrezzature che si intendono richiedere in concessione temporanea, nonché il titolo della manifestazione, il luogo e la durata della stessa (**Allegato D**), che fa parte integrante del presente Regolamento, almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione.

Il ritiro delle attrezzature e la riconsegna delle attrezzature è a carico del richiedente.

Il ritiro delle attrezzature senza alcun rilievo comporta l'implicito riconoscimento della perfetta funzionalità delle stesse e, pertanto, non verranno prese in considerazione contestazioni successive.

L'uso delle attrezzature non potrà essere ceduto a terzi neanche temporaneamente.

Articolo 17 – Tariffe e modalità di pagamento

Le tariffe sono indicate nell'allegata tabella (**Allegato E**) che forma parte integrante del presente regolamento e sono commisurate ai giorni di utilizzo del materiale, compresi i giorni di ritiro e riconsegna.

Le concessioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 14 sono gratuite:

Le concessioni di cui al punto c) dell'art. 14 patrocinate e/o sostenute con un contributo dalla Circostrizione hanno una tariffa pari al 25% delle tariffe indicate nella tabella allegata.

Le concessioni per le manifestazioni promosse da Enti, Associazioni senza fini di lucro e Comitati sono a titolo oneroso hanno una tariffa pari al 50% delle tariffe indicate nella tabella allegata.

Al materiale di cui all'art. 15 comma 2, verranno applicati i criteri tariffari e cauzionali di cui alla tabella allegata.

Per le manifestazioni promosse da Enti, Associazioni e Comitati senza fini di lucro, deliberate dal Consiglio Circostrizionale, la concessione delle attrezzature può essere approvata a titolo di contributo in servizi.

In ogni caso i richiedenti, potranno ritirare le attrezzature solo dopo aver provveduto al pagamento dei corrispettivi tariffari dovuti e/o al versamento del deposito cauzionale da versare a garanzia di danni, smarrimenti, ecc. che dovessero verificarsi.

La cauzione viene stabilita nel 10% del valore del materiale indicato in tabella e dato in concessione e deve essere versata direttamente presso la Tesoreria Comunale.

Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato presso l'Ufficio Cassa della Circostrizione.

Articolo 18 – Danni e ammanchi

Eventuali danni e/o ammanchi verranno constatati al momento della riconsegna. Nel caso di ammanchi o fuori uso del materiale, sarà addebitato al concessionario il valore risarcitorio dello stesso indicato in tabella.

Nel caso di danneggiamenti verrà addebitato al concessionario il costo della riparazione.

Gli addebiti saranno dedotti dall'ammontare della cauzione. Per la parte di debito non eventualmente coperta dalla cauzione stessa, la Città provvederà al recupero con procedura separata secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate da richiedenti nei confronti dei quali risultino situazioni di contenzioso, sia in corso che precedente, con la Città.

I richiedenti dovranno sottoscrivere di conoscere e accettare tutti gli oneri conseguenti e le clausole del presente regolamento.

Articolo 19 – Responsabilità dei concessionari

Il concessionario dei beni, sotto la propria responsabilità e con la diligenza del buon padre di famiglia, si impegna a ritirare, utilizzare, custodire le attrezzature avute in uso nonché a restituirle entro e non oltre il termine fissato, sollevando il Direttore della Circostrizione da ogni

responsabilità civile e/o penale in ordine ed eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo delle stesse.

Articolo 20 – Ritiro e restituzione

Il ritiro, il trasporto e la restituzione delle attrezzature sono completamente a carico del concessionario.

Articolo 21 - Disposizioni finali e norma di rinvio

Gli allegati al presente regolamento possono essere variati con provvedimento dirigenziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Le disposizioni normative del presente Regolamento si intendono sostituite automaticamente in caso di eventuali variazioni sopravvenute in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Circostrizionale e contestualmente si intende revocato il regolamento approvato con provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. mecc. 9603609/84 del 21 maggio 1996.

